



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI TUTORE e CURATORE DEL MINORE dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

Approvato con delibera del 13/03/2024 e modificato con delibera del 10/09/2025

Al fine di garantire l'affidabilità e la completezza dell'Elenco, il COA ritiene indispensabile predisporre il seguente Regolamento.

Art. 1. Elenco dei Tutori e Curatori di Minore

L'Elenco è composto dagli Avvocati che ne fanno specifica domanda di iscrizione.

Il COA espressamente richiama i principi di deontologia professionale, con particolare riferimento al dovere di competenza nonché alle norme relative al dovere di informativa in ordine ai presupposti per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e le Linee Guida redatte in materia dal Consiglio Nazionale Forense.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione nell'elenco è altresì necessario:

1. aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 2 anni;
2. non aver subito condanne definitive a livello disciplinare superiori all'avvertimento negli ultimi 5 anni, né essere sospesi per qualsivoglia causa dall'esercizio della professione;
3. non avere subito condanne penali, per reati non colposi, e di non avere procedimenti penali in corso per reati non colposi ovvero di non essere indagato in procedimenti aventi, quale parte offesa, un minore d'età;
4. essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;
5. essere in regola con i crediti formativi;
6. essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Monza.

Art. 2. Iscrizione all'Elenco

La domanda di iscrizione è formulata sul Modello predisposto dall'Ordine e può essere presentata, purché si abbiano i requisiti di cui all'art.1, da coloro che:

a) hanno frequentato proficuamente un Corso formativo specifico nella materia, avente durata non inferiore a n. 20 ore;

ovvero

b) hanno, nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta, esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in ambito civile o penale in almeno 5 procedimenti / affari diversi (autocertificazione).

Art. 3. Corso di aggiornamento



Il COA con cadenza biennale organizza un corso di aggiornamento in materia civile e penale, prevalentemente nella forma seminariale con un approccio preferibilmente pratico, destinato agli iscritti all'Elenco, con la durata minima di sei ore. La proficua frequenza ad uno di tali corsi, ovvero di corso analogo organizzato da altro Consiglio dell'Ordine Avvocati o da associazione forense maggiormente rappresentativa o da Università, di medesima durata, è necessaria per la permanenza nell'Elenco, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti per l'iscrizione nell'Elenco.

Art. 4 Cancellazione e esclusione dall'Elenco

L'avvocato è cancellato dall'Elenco se vengono meno i requisiti di cui all'art. 1, nn. 2,3,4,5,6 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento nei due anni successivi all'iscrizione, ovvero se non cura almeno 5 incarichi nel biennio dall'iscrizione o dall'ultima revisione dell'Elenco.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

Art. 5 La tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, nonché i recapiti telefonici dell'Avvocato.

L'Elenco è consegnato alla Presidente del Tribunale per i Minorenni, nonché inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Monza ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Monza che può delegare a tale fine la Commissione Persona Famiglia e Minori. Egli provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è biennale.